



Il Giudice Popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.

Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede.

I requisiti, previsti dalla Legge 10 aprile 1951, n.287 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'Albo viene aggiornato ogni anno dispari con l'iscrizione dei cittadini che possiedono i requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (requisiti necessari) e con la cancellazione dei cittadini che hanno perduto la qualità di elettore del Comune o hanno raggiunto il limite d'età prescritto.

Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.